

STATUTO MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia

Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituita MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare (di seguito l'Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Milano, Viale Monte Santo 1/3 (20124).

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero, mediante delibera del Consiglio direttivo, votata a maggioranza assoluta.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue il fine di riunire e tutelare i professionisti che si occupano di mediazione familiare, intesa come professione non organizzata in ordini o collegi ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 4/2013

Essa è un'associazione di professionisti ai sensi dell'art.2 comma 1 della stessa legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Regolamento attuativo, parte integrante di questo stesso statuto.

E' data la possibilità all'Associazione di definire ulteriori regolamenti e disciplinari, approvati secondo le norme statutarie, che si rendessero necessari per meglio regolamentare le sue specifiche peculiarità operative. I regolamenti e i disciplinari definiti e approvati diventano anch'essi parte integrante di questo Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 DEFINIZIONI

1. **Mediazione familiare:** percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio, nel quale il mediatore familiare si adopera affinché i genitori insieme elaborino in prima persona un programma di separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici, relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale. La mediazione familiare richiede un periodo di tregua per essere svolta, sia di tipo legale (sospensione dell'iter legale della separazione e astensione da denunce o querele durante la mediazione) sia di tipo relazionale (astensione da comportamenti provocatori o rivendicativi).
2. **Mediatore familiare:** figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo. Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare

giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche. Il mediatore familiare è sollecitato dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari. Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli. In particolare il mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice del consumatore, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

3. **Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia:** documento di riferimento contenente le indicazioni sulla deontologia e la condotta del mediatore familiare che intende diventare socio di MEDEFitalia. E' parte integrante del presente Statuto.
4. **Regolamento Attuativo:** documento che ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi e il riconoscimento delle scuole di formazione da cui essi provengono. E' parte integrante del presente Statuto.
5. **Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente:** documento che delinea i criteri e le condizioni con cui i propri Soci professionisti possano assolvere agli obblighi deontologici e professionali di rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite. E' parte integrante del presente Statuto.

Art. 3 SCOPO

L'Associazione ha per scopo quello di rappresentare e organizzare i professionisti che si occupano di mediazione familiare al fine di valorizzarne le competenze e garantire che si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta contenute nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta a tutela dei genitori (considerati anche nell'accezione di utenti, come previsto dalla legge 4/2013 art.2 comma 1) che incontrano nella loro opera di mediatori.

L'Associazione non ha scopo di lucro e opera per:

- Riunire i mediatori familiari in una struttura aggregativa per facilitare lo scambio professionale e la collaborazione, nel rispetto delle fondamentali specificità, in vista di una maggiore valorizzazione del ruolo del mediatore nel panorama sociale e legislativo.
- Definire, attraverso il Regolamento Attuativo (artt. 2 e 4), i principi in base ai quali il mediatore familiare è formato, opera e interagisce con tutti gli attori coinvolti in una mediazione familiare, garantendo che la prestazione professionale effettuata dal mediatore associato sia stata svolta in modo corretto e qualificato.
- Promuovere attività di studio e approfondimento (a livello nazionale e internazionale) quale forma di necessaria formazione permanente dei propri Soci, organizzando direttamente almeno un evento formativo di questo tipo ogni anno.

- Garantire che i propri Soci abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa degli utenti, delle peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei minori coinvolti.
- Garantire che i propri Soci rispettino il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia (come previsto dall'art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni del medesimo codice.
- Offrire agli utenti che usufruiscono dell'attività professionale dei mediatori familiari Soci, l'accesso alle forme di garanzia previste dalle norme di tutela dei consumatori tra cui uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti (come previsto dall'art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) oltre che per ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione agli iscritti.
- Diffondere la cultura della mediazione familiare oltre che le corrette informazioni sul ruolo del mediatore e sui suoi rapporti con gli altri professionisti.
- Partecipare alla definizione legislativa delle norme che regolino l'attività professionale del mediatore.

Per il perseguimento degli scopi statutari, l'associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati o con altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità per la programmazione e la realizzazione d'iniziativa che rientrino negli scopi descritti precedentemente.

Le modalità di tali forme di collaborazione verranno definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art.4 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è organizzata in Sede Nazionale e Sedi Territoriali.

Sede Nazionale

E' ubicata presso la sede legale dell'Associazione e comprende:

- l'Amministrazione e Segreteria centralizzate per la gestione informatica dei dati e delle informazioni di tutte le sedi dell'Associazione;
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel quale è collocato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, come previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell'art.3 del presente Statuto;
- l'Ufficio di Presidenza.

Sedi Territoriali

Sono da considerarsi come sedi locali dell'Associazione e sono ubicate in almeno tre Regioni italiane. L'Associazione potrà istituire Sedi Territoriali anche all'estero, come previsto dall'art.1 del presente statuto.

Nelle Sedi Territoriali si trova l'Ufficio del Referente Territoriale, inteso come rappresentante locale dell'Associazione. I compiti del Referente Territoriale sono dettagliati nell'art. 18 del presente Statuto, a cui si rimanda.

Art.5 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi delineati nell'art.3 del presente statuto, l'Associazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o Privati
- b) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali, convegni, seminari ed eventi in genere
- c) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità
- d) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità

Per svolgere la propria attività, l'Associazione si potrà avvalere dell'opera degli associati che sarà svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Art.6 SOCI

I Soci sono di due categorie: Fondatori e Professionisti.

Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare. Essi entrano di diritto a far parte delle strutture organizzative e direttive dell'Associazione. I nominativi dei Soci Fondatori compaiono in calce a questo statuto, da considerarsi anche documento di fondazione dell'Associazione.

Soci Professionisti

Sono Soci Professionisti coloro che abbiano:

1. conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale che rispetti le specifiche e risponda ai requisiti previsti nell'art. 2 del Regolamento Attuativo e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente tutto ed esercitino la mediazione familiare in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (come previsto dall'art.1 comma 5 della legge 4/2013).
2. superato con esito positivo la procedura di selezione dei candidati professionisti, così come descritto nel Regolamento attuativo all'art.3

A seguito del parere positivo del Consiglio Direttivo, i Soci di entrambe le categorie sono iscritti in apposito registro chiamato Albo dei Soci che avrà sia una versione cartacea sia telematica, quest'ultima inserita sul sito di MEDEFitalia.

Nell'Albo Soci a ogni nominativo viene associato un numero d'iscrizione, la quota associativa richiesta e quella versata nonché la scadenza della stessa. Se un socio fondatore vuole diventare anche socio professionista deve regolarizzare l'iscrizione all'Albo dei Soci pagando la quota associativa.

Il numero d'iscrizione all'Albo dei Soci, unitamente ai riferimenti dell'Associazione e alle certificazioni che essa può rilasciare, può essere utilizzato dal Socio come attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013.

L'Albo dei Soci viene aggiornato entro il 1 aprile di ogni anno e contiene unicamente l'elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto.

ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci **Fondatori** di MEDEF hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
- partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall'Associazione;
- accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dell'associazione, la cui password di protezione verrà comunicata al Socio Fondatore ogni anno;

Parimenti i Soci **Fondatori** sono tenuti:

- al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
- al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all'attività professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia;
- a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

I Soci **Professionisti** di MEDEF hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività;
- esprimere il proprio parere anche con diritto di contraddittorio in caso di provvedimenti sanzionatori a proprio carico;
- partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- candidarsi per l'elezione di alcune cariche sociali così come descritto negli artt.14, 16, 17, 18 e 19 del presente statuto;
- partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate dall'Associazione;
- accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dell'associazione, la cui password di protezione verrà comunicata al socio ad ogni rinnovo della quota associativa annua;
- promuovere, attraverso il sito dell'Associazione, la propria attività in favore delle famiglie purché coerente con i dettami deontologici e di condotta delineati nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia.

Parimenti i Soci **Professionisti** sono tenuti:

- al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
- al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all'attività professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia;
- al rispetto delle indicazioni relative ai requisiti professionali delineati nell'art.2 del Regolamento Attuativo, con particolare attenzione all'obbligo di aggiornamento professionale costante (punto B dello stesso articolo) da svolgersi nei modi e nei tempi descritti nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente;
- al rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista, così come specificato nella legge 4/2013, art. 1 comma 4;
- a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- al pagamento della quota associativa annua.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI

L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

Le modalità di ammissione sono specificate nell'art.3 del Regolamento Attuativo a cui si rimanda.

Assolti gli obblighi definiti dal Regolamento Attuativo e dopo un confronto (anche telematico) tra i componenti, il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l'ammissione del candidato che da quel momento viene inserito nell'Albo dei Soci.

I Soci possono decadere dalla loro qualità per recesso o dimissioni volontarie. L'intenzione di recedere deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l'esclusione di Soci, sia Fondatori che Professionisti, responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

- a) comportamento (atteggiamenti, atti o comunicazioni) che danneggia l'Associazione moralmente o materialmente ovvero incompatibile con le sue finalità descritte nell'art.3 del presente statuto;
- b) grave inosservanza delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in particolare;
- c) grave inosservanza delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell'attività professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente;

Per i Soci Professionisti rappresentano inoltre inadempienze gravi:

- a) il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente statuto.

L'esclusione è prevista per qualsiasi socio e le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate dal Consiglio Direttivo attraverso l'istituzione di una Commissione Disciplinare, come specificato negli artt.10, 11 e 12 del Regolamento attuativo.

Se sono confermate le ragioni della decadenza del socio, il Consiglio Direttivo adotta una formale deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in cui prevede la cancellazione dall'Albo del socio decaduto e trasmette al socio radiato la motivazione alla sua esclusione.

Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso avverso il provvedimento entro giorni quindici dal ricevimento della delibera di esclusione, producendo memoria difensiva. Il ricorso sarà esaminato nella prima assemblea ordinaria successiva, da convocarsi comunque entro tre mesi dal deposito del ricorso, in cui il socio interessato potrà partecipare per esporre oralmente le sue spiegazioni. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva e fino alla sua inappellabile deliberazione il socio deve intendersi sospeso dalla qualifica di Socio di MEDEFitalia. Tale condizione comparirà anche nell'Albo Soci, cartaceo e on-line.

Il Socio che decade (volontariamente o no) o recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.9 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative versate annualmente dai Soci;

- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tali contributi, per disposizione dell'oblato, possono avere una destinazione specifica;
- sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in beni, sia in servizi.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né indirettamente. Gli eventuali avanzi d'esercizio verranno reinvestiti in attività statutariamente previste.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile.

Art.10 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige e approva il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed il conto economico dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del conto economico da parte dell'assemblea avverrà entro il 30 (trenta) giugno.

Art.11 ORGANI SOCIALI

Sono organi di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, con funzioni di Tesoriere e Segretario;
- i Referenti Territoriali;
- la Commissione Scientifica per la Formazione;
- il Consiglio dei Garanti, ove nominato.
- Il Revisore dei Conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi. La necessità e l'entità del rimborso spese sono decise dal Consiglio Direttivo.

Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Soci, in regola con l'iscrizione e i relativi pagamenti e che siano associati da almeno sei mesi.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio presentato dal Presidente e riscontrato dal Revisore, ove nominato;
- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;
- l'elezione, ove opportuno, del Consiglio dei Garanti
- l'elezione, ove opportuno, del Revisore dei Conti
- eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art.13 CONVOCAZIONE E QUORUM

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso.

In casi d'urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci almeno tre giorni prima della data fissata.

Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori e ai Soci Professionisti in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Ogni Socio ha diritto a un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto nel comma successivo.

Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da altra persona designata dai presenti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricati di redigere il verbale della

riunione. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale.

Art.14. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 8 membri e un massimo di 12, tra cui:

- Presidente
- Vice presidente
- Almeno 3 Referenti Territoriali
- Il Direttore Scientifico

Il primo Consiglio Direttivo verrà nominato, con le rispettive cariche e funzioni nell'atto costitutivo di MEDEFitalia.

Per le nomine successive alla prima i componenti del Consiglio Direttivo vengono scelti all'interno dei Soci che si sono resi disponibili per questo incarico, con i seguenti criteri:

- Ai Soci Fondatori è riservata la nomina di tre consiglieri dei quali uno con l'incarico di Direttore Scientifico e altri due tra i quali uno rivestirà la carica di Vice Presidente.
- L'Assemblea dei Soci ratifica la nomina dei tre consiglieri designati dai Soci Fondatori, dei tre (o più) rappresentanti territoriali e nomina i restanti consiglieri e il Presidente.

I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere revocata per giusta causa.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche consecutivamente.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, tenuto conto del primo dei non eletti, sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità ovvero su richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale. Sul sito web dell'Associazione è inoltre presente una sezione con i verbali e i testi delle delibere (per intere o per estratti) nel rispetto della massima trasparenza.

Art.15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi, la gestione della sua attività e per la nomina dei responsabili per settori d'attività.

Il Consiglio Direttivo per adempiere agli scopi statutari, in particolare quelli di garantire un alto livello di preparazione dei propri Soci, istituisce una Commissione Scientifica per la Formazione. Le

modalità di istituzione della Commissione Scientifica e i suoi compiti sono meglio dettagliati nell'art.19 del presente Statuto.

Unitamente alla Commissione Scientifica, il Consiglio Direttivo valuta attentamente e riconosce i Centri/Istituti di Formazione e i loro corsi di formazione per le motivazioni e con le modalità descritte negli artt.6, 7 e 8 del Regolamento Attuativo.

Il Consiglio Direttivo decide, visti gli esiti dell'esame d'ammissione e sentito il parere della Commissione Scientifica, l'ammissione dei Soci Professionisti e la loro iscrizione nell'Albo dei Soci, così come descritto nell'art.6 del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri Soci, data dal pieno rispetto delle indicazioni previste dal Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia e quindi le conseguenti decisioni, così come descritte nell'art.7 del presente Statuto, sulla decadenza dei Soci e loro cancellazione dall'Albo dei Soci, ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge 4/2013.

A questo scopo, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare, così come descritta nell'art. 11 del Regolamento Attuativo, qualora risultasse necessario verificare il rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell'attività professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente, sia per valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione familiare o di un altro socio,.

Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea dei Soci tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

- definisce le attività che l'Associazione dovrebbe svolgere, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- definisce le quote associative annue;
- struttura lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- redige e modifica il Regolamento Attuativo, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- redige e modifica il Codice deontologico e di Condotta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- analizza e definisce proposte di modifica del presente statuto;
- nomina un Tesoriere e un Segretario dell'Associazione, funzioni che possono anche essere attribuite al Vice Presidente, determinando funzioni, poteri e durata dell'incarico;
- nomina un Direttore Scientifico dell'Associazione, da scegliersi anche tra estranei al Consiglio stesso, determinando funzioni, poteri e durata dell'incarico.
- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante dell'Ufficio Legale di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare, determinando funzioni, poteri e durata dell'incarico.
- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un Revisore dei Conti dell'Associazione, da scegliersi anche tra estranei al Consiglio stesso, determinando funzioni, poteri e durata dell'incarico

- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, Consiglio dei Garanti, da scegliersi tra persone di particolare rilievo professionale anche estranee all'Associazione, determinando funzioni, poteri e durata dell'incarico
- definisce le modalità di collaborazione tra l'Associazione ed enti pubblici e privati o altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità, per la programmazione e la realizzazione d'iniziativa che rientrino negli scopi descritti precedentemente.

Art.16 PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita i più ampi poteri d'iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione quali:

- a) assumere la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati;
- b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- d) curare il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegati allo stesso dal Consiglio direttivo e in collaborazione con il Vice presidente che è anche Tesoriere e Segretario;
- e) disporre l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, su delibera del Consiglio Direttivo che ne determina limiti e poteri, provvedendo ai pagamenti di forniture di beni e servizi, direttamente o delegando il Vice presidente;
- f) firmare tutti gli atti ufficiali dell'Associazione;
- g) curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

Il primo Presidente verrà nominato nell'atto costitutivo di MEDEFitalia. Per le nomine successive alla prima si applicano i criteri descritti nell'art.14 del presente Statuto. Egli rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente.

Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo con le modalità descritte negli artt. 14 e 15 del presente Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o per altra causa giustificata nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, il Vice Presidente ne assume compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni.

Egli ha funzioni di Segretario e Tesoriere dell'Associazione. In questa veste è il responsabile del controllo amministrativo dell'Associazione ed è incaricato di:

- tenere in regola, anche con l'aiuto di esperti commercialisti, i libri contabili e sociali;
- compilare, anche con l'aiuto di esperti commercialisti, i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- provvedere agli incassi ed ai versamenti necessari alla gestione amministrativa dell'Associazione; per questo ha accesso, con firma depositata, al conto corrente bancario o postale aperto dal Presidente per le necessità dell'Associazione

Il Vice Presidente rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente.

Art.18 REFERENTI TERRITORIALI

I Referenti Territoriali sono eletti dall'Assemblea dei Soci e fanno parte del Consiglio Direttivo con le modalità descritte nell'art.14 del presente Statuto.

Le sedi dei Referenti Territoriali sono da considerarsi anche Sedi Territoriali di MEDEFItalia, così come specificate nell'art.4 del presente statuto.

I compiti dei Referenti Territoriali sono i seguenti:

- promuovere nel proprio territorio di competenza adeguate forme di garanzia a tutela dell'utente (come previsto dall'art.2 comma 4 della legge 4/2013), offrendo al cittadino consumatore tutte le informazioni necessarie alla scelta di intraprendere una mediazione familiare, avendo a disposizione materiale informativo fornito dall'Associazione e disponendo della sezione relativa al proprio territorio dell'Albo Soci, per indirizzare i richiedenti verso professionisti che rispettano i criteri di professionalità e competenza definiti dall'Associazione;
- presenziare ovvero partecipare attivamente in qualità di rappresentante dell'Associazione alle iniziative relative alla pacificazione delle relazioni familiari conflittuali che vengono organizzate sul territorio di competenza;
- facilitare i rapporti tra i Soci dell'Associazione del proprio territorio, anche creando, in collaborazione con il Consiglio direttivo e la Commissione Scientifica, delle iniziative formative che soddisfino la necessità di formazione permanente degli associati;
- raccogliere e stimolare nuove candidature all'Associazione;
- informare regolarmente il Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività, sulle iniziative, sulle richieste di adesione e sulle eventuali lamentele dei cittadini consumatori;

I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche consecutivamente.

Art. 19 COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la formazione è istituita dal Consiglio direttivo per costituire l'organo di controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività.

La Commissione Scientifica viene istituita nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla costituzione dell'Associazione e consta di quattro membri scelti esclusivamente tra i Soci Fondatori.

Le nomine successive vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e i membri vengono scelti tra i Soci, sia Fondatori che Professionisti.

I membri della CSF dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle strutture/organismi formativi, rimangono in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche consecutivamente.

Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro. La sostituzione può avvenire anche per abbandono dell'incarico, o su richiesta motivata da parte degli altri membri della commissione o del Consiglio Direttivo. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità dell'incarico da assolvere e dei suddetti criteri.

La Commissione Scientifica si riunisce periodicamente e comunque non meno di tre volte l'anno. Il verbale delle riunioni è a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale. Sul sito web dell'Associazione è inoltre presente una sezione con i verbali e i testi delle delibere (per intere o per estratti) nel rispetto della massima trasparenza.

Art.20 COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE

La Commissione Scientifica per la Formazione in quanto organo di controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività, ha poteri di valutazione ed analisi correlati all'iscrizione di nuovi soci, di riconoscimento del loro iter formativo nonché del loro operato tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

- la definizione dei criteri di ammissione e selezione dei candidati soci, tra cui la nomina di apposita commissione d'esame, così come meglio specificato negli artt.2, 3 e 4 del Regolamento Attuativo, parte integrante di questo Statuto e a cui si rimanda;
- la valutazione e l'eventuale riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione di provenienza dei candidati soci e dei loro corsi di formazione, così come meglio specificato negli artt.6, 7 e 8 del Regolamento Attuativo
- la valutazione e l'eventuale riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da Centri/Istituti di formazione riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia, così come indicato nell'art.9 del Regolamento Attuativo e meglio specificato negli artt. 5 e 6 del Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente,
- la definizione dei criteri per l'assolvimento da parte dei Soci Professionisti degli obblighi di formazione professionale costante,
- l'adempimento del compito di controllo costante della qualità dell'offerta formativa proposta dai Centri/Istituti riconosciuti o da strutture/singoli professionisti che organizzano eventi di formazione professionale permanente, anche utilizzando strumenti di rilevazione quali test e questionari ad hoc;
- la proposta diretta di corsi o eventi di formazione professionale permanente dei propri iscritti, nella misura di almeno un evento all'anno;
- la definizione di ogni altra forma di analisi e valutazione dei criteri di competenza professionale che gli Soci devono possedere, in accordo e su mandato del Consiglio Direttivo.

Art.21 CONSIGLIO DEI GARANTI

L'Assemblea dei Soci, ove opportuno, nomina i membri del Consiglio dei Garanti, scegliendoli tra professionisti di notorietà nazionale e internazionale, esperti in mediazione e altre soluzioni alternative alle dispute (ADR).

Il Consiglio è composto di tre membri e avrà il compito di vigilare affinché le attività svolte dall'Associazione siano in linea con scopi e principi espressi da questo statuto, in particolare riguardo al controllo che la stessa deve garantire in merito alle competenze professionali dei suoi Soci e al loro rispetto di tutti gli strumenti di tutela dei cittadini consumatori.

Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente.

I garanti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell'Associazione e possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

In caso di accertamento di difformità tra l'attività dell'Associazione e le finalità della stessa, il Consiglio dei Garanti ne riferisce all'Assemblea.

Art.22 REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte in materia, il Revisore dei Conti che resta in carica per almeno tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.23 RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO LEGALE

Il Consiglio Direttivo nomina, ove ritenuto opportuno e necessario e scegliendolo tra persone esperte in materia, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante dell'Ufficio Legale di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare.

Il Rappresentante dell'Ufficio Legale resta in carica per almeno tre esercizi sociali e può essere rieletto. Egli opera su mandato del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni può assistere, con vari compiti tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

- tutela legale dell'Associazione e del suo rappresentante legale, il Presidente, fungendo da intermediario nelle relazioni con gli apparati di giustizia qualora si renda necessario;
- controllo della regolarità, secondo i criteri di legge, degli atti e delle comunicazioni dell'Associazione con enti e privati; il suo parere sugli stessi viene espresso per iscritto al Consiglio Direttivo;
- accoglienza e valutazione dei ricorsi, pervenuti allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell'art.3 del presente Statuto; il suo parere sui ricorsi, comprensivo delle indicazioni sulle eventuali azioni legali da intraprendere, viene espresso per iscritto al Consiglio Direttivo;

- eventuale rapporto con i legali che i Soci Professionisti hanno attivato, a propria tutela, a seguito di ricorsi dei cittadini consumatori rivolti direttamente a loro

Il Rappresentante dell'Ufficio Legale ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell'Associazione per adempiere ai compiti delineati sopra e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.24 ELEMENTI INFORMATIVI E FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità richiamati dall' art.4 della legge 4/2013.

Nei casi in cui i propri Soci siano autorizzati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, , anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della stessa legge, l'Associazione osserva anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il Presidente di MEDEFItalia, unitamente al Consiglio Direttivo, garantiscono, nel rispetto dall' art.5 della legge 4/2013, la correttezza delle informazioni fornite dal sito web rendono pienamente disponibili ai cittadini consumatori le informazioni relative a:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.
- g) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- h) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- i) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- j) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Soci, in forma diretta o indiretta;
- k) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- l) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'art.21 del presente Statuto.

Art. 25 FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL'UTENTE

Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, promuove tutte le necessarie forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa):

- l'obbligo per gli iscritti all'Associazione di riportare in ogni comunicazione con i propri clienti l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 4/2013, unitamente ai riferimenti dell'associazione di appartenenza (denominazione, sede legale, sito web). L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
- l'attivazione, presso la Sede Nazionale, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall'Associazione stessa.
- l'attestazione, a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciata ai propri Soci e relativa all'iscrizione all'associazione e al rispetto dei requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa, così come specificato all'art. 13 del Regolamento Attuativo.
- l'obbligo per gli iscritti all'Associazione di comunicare durante l'incontro informativo e di orientamento iniziale con i genitori, tutte le informazioni relative a:
 - specificità del proprio intervento*, descrivendo il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro, differenziandolo da quello di altri professionisti sociali, sanitari o giuridici iscritti in ordini o collegi;
 - costi, tariffe e modalità di pagamento*, specificando che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto;
 - sottoscrizione* da parte del mediatore della *polizza assicurativa per la Responsabilità Civile*, specificandone il numero e gli estremi;
 - la tutela della loro privacy*, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in modo conforme alle direttive della D.Lgs. 196/2003;
 - la tutela della riservatezza*, così come descritta nell'art. 5 del Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFItalia
- il controllo, tramite gli organi sociali preposti, del rispetto delle norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell'attività professionale, anche istituendo una Commissione Disciplinare, così come descritta nell'art. 11 del Regolamento Attuativo a cui si rimanda.

Art.26 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alle sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla decisione della Camera Arbitrale di Conciliazione istituita presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.

Art.27 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell'Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art.28 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.